



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Roma, 24 novembre 2015

Prot. n. 103208 R.U.

Al Vice direttore - Direttore vicario

Al Vice direttore area monopoli

Ai Direttori degli Uffici e delle Direzioni  
centrali

Ai Direttori delle Direzioni interregionali e  
regionali delle dogane

Al Direttore della Direzione interprovinciale di  
Bolzano e Trento

Al Direttore del Servizio Autonomo Interventi  
Settore Agricolo

Al dirigente responsabile dell'Ufficio del  
Direttore dell'Agenzia

**OGGETTO :** Articolo 4 *bis* decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2015 – Supplemento Ordinario n. 49. ***“Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali”***.

## **1. PREMESSA**

L'articolo 4 *bis*, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 prevede che *“In relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalità operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non*

DIREZIONE CENTRALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Ufficio gestione dirigenti

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +39 0650246500 – Fax +39 0650245163

e-mail: dogane.personale.gestionedirigenti@agenziadogane.it

*annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari delegati sono attribuite, temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l'eccezionalità della situazione in essere, nuove posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".*

Questa Agenzia ha già provveduto a individuare e istituire, con determinazione direttoriale n. 19920 / 2015, le posizioni organizzative temporanee che la richiamata disposizione consente di attivare.

Ai dirigenti responsabili *ad interim* delle posizioni dirigenziali ricomprese nell'elenco allegato a detta determinazione direttoriale è affidata la facoltà di delegare *"le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge"*.

La delega speciale così prevista dall'articolo 4 *bis*, comma 2, si discosta sensibilmente da quella "ordinaria" di cui all'articolo 17, comma 1 *bis*, del D.lgs. n. 165 / 2001 che, si rammenta, stabilisce: *"I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. ..."*

Quanto al **soggetto delegante**, l'articolo 4 *bis*, comma 2, individua i *"dirigenti delle Agenzie fiscali"* che abbiano la direzione interinale di uffici di livello dirigenziale non generale, come risulta dal riferimento al numero di posti dirigenziali già messi o da mettere a concorso quale limite per le deleghe conferibili. È noto che presso questa Agenzia la direzione interinale di detti uffici è stata affidata a dirigenti sia di prima sia di seconda fascia: a costoro spetta dunque la facoltà di *"delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, ... le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge."*

Quanto al **soggetto delegato**, lo stesso va individuato tra i *"funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa"*. La platea dei potenziali delegati è diversa (e più ampia) rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 1 *bis*, non avendo l'articolo 4 *bis* limitato la scelta dei delegati ai soli funzionari in servizio presso l'Ufficio cui la delega si riferisce.

Al riguardo, occorre tuttavia tener presente che la nuova disposizione speciale intende soddisfare l'esigenza di assicurare rapidamente un supporto nella gestione dei numerosi uffici dell'Agenzia

condotti *ad interim* a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 / 2015, per il tempo necessario all'espletamento dei concorsi già indetti da questa Agenzia o avviati ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 *bis* e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.

Ne consegue che le prescritte procedure selettive dovranno essere connotate – oltre che da trasparenza e oggettività dei criteri di scelta seguiti – anche da particolare snellezza, semplicità e rapidità di svolgimento. Sarebbe in caso contrario frustrata la *ratio* stessa della norma che è finalizzata alla rapida individuazione di funzionari delegati capaci di supportare i dirigenti *ad interim* in via del tutto temporanea ed eccezionale.

È evidente quindi che – per quanto ampia possa essere la platea dei funzionari delegabili – i dirigenti *ad interim* devono essere messi in condizione di effettuare le proprie scelte in modo rapido, senza dover essere impegnati “a tempo pieno” in attività selettive eccessivamente onerose e senza doversi districare tra decine e decine di candidature per l'individuazione dei rispettivi delegati.

Si ritiene pertanto ragionevole e rispondente a criteri di economicità dell'azione amministrativa prevedere che i singoli funzionari possano produrre istanza con riferimento a una sola tra le 117 posizioni organizzative temporanee - “*posizioni di funzionario delegato*” - istituite con determinazione direttoriale n. 19920 / 2015, pur se incardinata presso Ufficio diverso da quello in cui prestano attualmente servizio.

L'**oggetto della delega** ricomprende “*le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi – vale a dire ai dirigenti deleganti – per legge*”.

Non possono dunque essere delegate le funzioni riservate per legge al dirigente delegante. Al riguardo, occorre far riferimento alla previsione generale di cui al già menzionato articolo 17, commi 1 e 1 *bis*, del D.lgs. n. 165 / 2001 da cui risulta la non delegabilità delle seguenti funzioni:

- formulare proposte ed esprimere pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
- svolgere tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
- concorrere all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
- effettuare la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.

Si ritiene che, eccettuati i compiti e poteri sopra riportati, l'oggetto della delega di cui all'articolo 4 *bis*, comma 2, sia riferibile alla totalità delle funzioni che fanno capo al dirigente delegante in quanto responsabile *ad interim* dell'Ufficio di volta in volta interessato.

A tale interpretazione si addiuvano ove si consideri che la norma ricollega eccezionalmente alla delega una remunerazione, che sembra poter avere ragion d'essere solo se tutte le funzioni delegabili vengano delegate, a differenza di quanto prevede l'articolo 17, comma 1 *bis*, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, secondo cui il dirigente è titolato a delegare solo “*alcune delle competenze comprese nelle funzioni*” potenzialmente delegabili. L’ampiezza della delega speciale di cui trattasi è ricollegabile anche alla “*eccezionalità della situazione in essere*” presso le Agenzie fiscali, ove i dirigenti in servizio risultano pressoché tutti destinatari di uno o più incarichi *ad interim*. Va da sé che dovranno essere escluse dalla delega le attività che possano ingenerare situazioni di conflitto di interessi.

La **durata della delega** è per legge limitata all’espletamento dei concorsi avviati ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 *bis* o indetti da questa Agenzia prima del 15 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge di conversione della norma) e non potrà, comunque, protrarsi oltre il 31 dicembre 2016. Anche prima di tale termine l’efficacia della delega viene meno ove ricorra una delle seguenti ipotesi:

- rinuncia alla delega da parte del funzionario delegato;
- revoca della delega da parte del dirigente delegante;
- cessazione della conduzione *ad interim* (da parte del dirigente delegante) della posizione dirigenziale cui la delega attiene, per affidamento della medesima in titolarità al dirigente delegante o in titolarità / *ad interim* ad altro dirigente;
- soppressione della posizione organizzativa di riferimento, conseguente a mutamento delle condizioni organizzative od operative della corrispondente posizione dirigenziale.

Si rammenta che il dirigente delegante conserva nei confronti del funzionario delegato i poteri di direttiva, di vigilanza, nonché di avocazione e può in qualsiasi momento, con atto motivato, revocare la delega; il funzionario delegato esercita le funzioni e i poteri delegati in nome proprio e, pertanto, di tale esercizio egli è direttamente responsabile.

La delega va attribuita “*previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti*”. Ne consegue che, per affidare le rispettive deleghe, i singoli dirigenti destinatari di incarichi *ad interim* dovranno effettuare le prescritte attività selettive, rispettando le istruzioni operative di seguito impartite.

La presente direttiva, in coerenza con le esigenze di trasparenza e oggettività richiamate dal legislatore, consente di rendere preventivamente noti ai dirigenti e (soprattutto) ai funzionari interessati modalità e criteri che verranno rispettati nell’ambito delle singole procedure selettive gestite dai dirigenti *ad interim* e, al contempo, offre supporto e guida per la scelta che i singoli dirigenti *ad interim* affronteranno.

## **2. LE PROCEDURE SELETTIVE: PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

Al fine di consentire l’attribuzione delle deleghe corrispondenti alle 117 posizioni organizzative istituite con determinazione direttoriale n. 19920 / 2015, si dà avvio con la presente alle prescritte procedure selettive.

A partire **dal 25 novembre 2015 e fino al 3 dicembre 2015**, i funzionari di terza area, appartenenti al ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che abbiano maturato un’esperienza professionale di almeno cinque anni nell’area stessa, potranno presentare la propria candidatura per una sola tra le 117 posizioni di funzionario delegato istituite con determinazione direttoriale n. 19920 / 2015.

Le istanze – da consegnare a mano o trasmettere tramite posta elettronica esclusivamente al proprio ufficio di servizio – dovranno essere compilate utilizzando unicamente lo schema allegato (**allegato A**), sottoscritte in forma autografa e corredate di *curriculum vitae* in formato europeo e copia di valido documento di identità.

I funzionari che, pur appartenendo al ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia, prestano servizio in altra Amministrazione, presentano la propria istanza, entro il termine sopra indicato, alla struttura di organica appartenenza, ivi consegnandola a mano o trasmettendola tramite posta elettronica alla casella istituzionale dello stesso ufficio.

Le istanze dovranno essere assunte al protocollo dell’ufficio di servizio / di organica appartenenza e, se prodotte per rivestire la posizione organizzativa di funzionario delegato in ufficio diverso da quest’ultimo, dovranno essere smistate **entro l’11 dicembre 2015** all’ufficio per il quale le candidature risultano prodotte.

Prima di dar corso a quest’ultimo adempimento, il dirigente di ciascun ufficio ricevente dovrà verificare tempestività e validità delle istanze ivi prodotte e dovrà provvedere a escludere, con apposito atto o con annotazione apposta a margine delle singole istanze, dandone notizia ai funzionari interessati, le istanze:

- pervenute oltre il termine di presentazione<sup>1</sup>
- pervenute a uffici diversi da quelli sopra indicati
- prive di sottoscrizione o di informazioni / dichiarazioni previste nello schema di cui all’allegato A
- non corredate dei prescritti allegati
- prodotte da un medesimo funzionario per più di una posizione.

Dichiarazioni false o mendaci saranno segnalate al competente UPD per essere perseguite secondo le vigenti disposizioni di legge e comporteranno in ogni caso anche la non attribuibilità della delega (o la revoca della delega eventualmente già attribuita).

### **3. LE PROCEDURE SELETTIVE: VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

Tutte le candidature che risultino tempestive e valide dovranno essere valutate dal dirigente *ad interim* dell’ufficio interessato utilizzando la scheda allegata (**allegato B**). La scheda contiene un

---

<sup>1</sup> Saranno escluse tutte le istanze pervenute oltre il termine sopra riportato, anche se trasmesse nei termini tramite raccomandata A/R (non essendo ammesso l’inoltro con modalità diverse da quelle sopra puntualmente individuate).

campo note in cui potranno essere inserite le osservazioni che il dirigente *ad interim* ritenga rilevanti ai fini della valutazione delle singole candidature.

Anche in tale fase della procedura, le dichiarazioni che risultino false o mendaci saranno segnalate al competente UPD per essere perseguite secondo le vigenti disposizioni di legge e comporteranno in ogni caso anche la non attribuibilità della delega (o la revoca della delega eventualmente già attribuita).

Ai fini della valutazione di cui sopra il dirigente terrà conto delle informazioni rinvenibili nel *curriculum vitae* allegato all'istanza e di ogni altro elemento informativo conservato agli atti dell'ufficio o altrimenti disponibile, dandone conto, se del caso, nel campo note della scheda di valutazione allegata.

Laddove l'insieme di elementi informativi disponibili non consenta di apprezzare compiutamente una o più tra le candidature prodotte, il dirigente potrà tenere (uno o più) colloqui utili a completare le valutazioni.

Si rammenta che la scelta dei funzionari delegati deve in ogni caso avvenire *“tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati”*.

Ai fini delle scelte di cui trattasi, i dirigenti *ad interim* tutti dovranno tener presenti altresì le regole e le prescrizioni dettate dal legislatore a fini anticorruzione nonché i criteri di rotazione definiti da questa Agenzia con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e con la determinazione direttoriale n. 9678 / 2015<sup>2</sup>.

Se il dirigente individua per l'attribuzione della delega un funzionario che non presta servizio presso l'ufficio di cui ha assunto la direzione *ad interim*, dovrà attivare con ogni tempestività l'*iter* di mobilità interessando la competente struttura regionale o centrale che provvederà – in ragione della speciale delega di cui trattasi – all'immediato distacco del funzionario prescelto.

#### **4. LE PROCEDURE SELETTIVE: ATTRIBUZIONE DI DELEGHE E POT**

Al termine delle valutazioni comparative e delle attività selettive – da condurre con l'urgenza dettata dalle effettive e contingenti condizioni operative di ogni singola struttura – i dirigenti *ad interim* potranno attribuire le deleghe ai sensi dell'articolo 4 *bis* con atto motivato, redatto secondo lo schema allegato (**allegato C**).

---

<sup>2</sup> Ad esempio, la delega di cui trattasi non potrà essere attribuita a un funzionario che, presso la stessa struttura per la quale si propone come soggetto delegato, abbia già rivestito un incarico dirigenziale per un periodo pari (o assai prossimo) al limite temporale prescritto dalle citate disposizioni.

Una volta attribuite le deleghe (e le corrispondenti posizioni organizzative) i dirigenti deleganti ne daranno comunicazione al rispettivo Direttore di vertice o al Direttore dell’Agenzia<sup>3</sup>, al competente Distretto o all’Ufficio gestione economico amministrativa e all’Ufficio gestione giuridico amministrativa del personale. Ai medesimi Organi / Uffici dovrà esser data notizia dell’eventuale esito negativo delle procedure selettive<sup>4</sup>.

È importante sottolineare che per i tre uffici<sup>5</sup> che saranno a breve interessati dalle modifiche organizzative di cui alla delibera n. 284 del 5 novembre 2015, da attuare entro l’anno in corso, le procedure selettive avviate con il presente atto potranno essere condotte solo una volta individuati i rispettivi responsabili *ad interim*. Ne consegue che le istanze che verranno prodotte per tali uffici dovranno essere comunque assunte al protocollo dell’ufficio di servizio / di organica appartenenza e ivi custodite fino al momento in cui – attivati i nuovi uffici e nominati i dirigenti *ad interim* – non sarà possibile dar corso ai successivi passaggi procedurali. Analogamente si dovrà procedere nei casi in cui il dirigente *ad interim* dell’ufficio sia collocato a riposo entro il 1° gennaio 2016.

Nuove procedure selettive potranno essere avviate nel caso in cui una o più procedure selettive abbiano avuto esito negativo o nel momento in cui venga modificato l’elenco delle 117 posizioni organizzative istituite con determinazione direttoriale n. 19920 / 2015.<sup>6</sup> Analogamente nuove procedure selettive potranno essere avviate in caso di revoca da parte del delegante, rinuncia da parte del delegato o affidamento della conduzione *ad interim* della struttura interessata a dirigente diverso dal delegante.

Vorranno le SS.LL. adottare ogni iniziativa utile a garantire l’immediata divulgazione e la corretta attuazione della presente direttiva che verrà pubblicata sui siti INTERNET e INTRANET dell’Agenzia.

Il Direttore Centrale *ad interim*

*Alessandro Aronica*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993*

---

<sup>3</sup> Nel caso in cui il dirigente delegante sia un dirigente di seconda fascia, questi comunicherà il completamento del descritto *iter* e l’affidamento della delega al rispettivo Direttore di vertice che provvederà poi a dare notizia al Direttore dell’Agenzia di tutte le deleghe riferibili alle proprie strutture.

<sup>4</sup> Le procedure selettive hanno esito negativo nei casi in cui non vi siano candidature disponibili ovvero se le candidature pervenute non siano ritenute idonee dai dirigenti *ad interim*.

<sup>5</sup> Si fa riferimento all’Ufficio del Vicedirettore – Direttore vicario nonché all’Ufficio acquisti e all’Ufficio gestione immobili (questi ultimi da istituire nell’ambito della nuova Direzione centrale pianificazione, amministrazione e controllo di gestione).

<sup>6</sup> Si rammenta che detto elenco potrà subire variazioni nel caso in cui la conduzione di uno o più Uffici inseriti nell’elenco venga affidata in titolarità (e non più *ad interim*) a un dirigente di seconda fascia ovvero vengano a mutare le condizioni organizzative od operative di una o più tra le strutture interessate.